



CITTÀ DI LODI

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 112 del 28/09/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUI CRITERI DI INSEDIAMENTO DI NUOVI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO CON VINCITA IN DENARO (ART. 110, COMMA 6 DEL T.U.L.P.S.) E DI SISTEMI DA GIOCO VIDEO LOTTERY TERMINALS

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaquindici** addì **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **19:45** in Lodi nella civica Residenza, previa convocazione nei modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Vicepresidente del Consiglio Comunale **MILANESI FRANCESCO**, con la partecipazione del Segretario Generale **MASULLO SILVIO**

Fatto l'appello nominale risultano presenti i consiglieri:

UGGETTI SIMONE	P	BONESCHI MATTEO	P
TAGLIAFERRI LAURA	P	CASANOVA SARA	P
MAGRINI SUSANNA	P	MAGGI LORENZO	A
ACERNOZZI ERNESTO	P	GHIZZONI GIOVANNI	A
BOSONI DAVID	P	ZANIBONI MAURIZIO	A
ARIANO GUIDO	A	BURINATO ADELE	P
BASTICI ALBINO	P	MILANESI FRANCESCO	P
CACCAMO DEMETRIO	A	SANTANTONIO GIANFRANCA	A
COZZI LILIANA	P	COLIZZI GIANPAOLO	A
MONFORTE GIUSEPPE	P	RESTUCCIA ANTONIO	P
TORRI CARLA	P	NARDONE ANTONELLO	P
BARONI STEFANIA	A	VITELLI STEFANO	P
DACCO' GIORGIO	P	SFONDRINI MICHELA	P
CASSANI STEFANO	P	SARI ALICE	P
BOSANI ENRICO	A	ROSSI PAOLO	P
COMINETTI GIULIANA	A	DEGANO LUCA	P
SEGALINI ALBERTO	P		

Risultano essere presenti alla seduta gli assessori:

BONALDI DOMENICO, **BRESSANI ERIKA**, **CESANI SILVANA**, **FERRARI ANDREA**, **PIACENTINI SIMONE**, **POZZOLI SIMONETTA**, **TADI SERGIO**

Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell'adunanza in prima convocazione, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Vengono assunti all'ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i consiglieri:

TORRI CARLA, **MAGRINI SUSANNA**, **ROSSI PAOLO**

Assiste il funzionario verbalizzante **PAOLO MIRCO**

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUI CRITERI DI INSEDIAMENTO DI NUOVI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO CON VINCITA IN DENARO (ART. 110, COMMA 6 DEL T.U.L.P.S.) E DI SISTEMI DA GIOCO VIDEO LOTTERY TERMINALS

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il fenomeno del gioco ha raggiunto negli ultimi anni un ruolo industriale in Italia, con fatturati significativi che hanno portato ad un incremento notevole dei locali in cui si ha la presenza di macchine di intrattenimento con vincita in denaro ed è confermato un trend costantemente in crescita da molti anni a questa parte;

Rilevato che nel 2010 la raccolta dei giochi in Italia ha segnato un nuovo record superando i 60 miliardi di euro con un incremento del 13% rispetto al 2009, con un'entrata erariale complessiva che sfiora i 9 miliardi di euro ed i dati statistici più recenti indicano una crescita stimata del 17,1% tra il 2012 ed il 2013;

Rilevato altresì che la gran parte del volume di gioco in Italia sia costituita dagli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, le cosiddette "macchinette new slot", affiancate di recente dagli apparecchi da intrattenimento di ultima generazione (VLT - Video Lottery Terminals), che distribuiscono più montepremi, consentono vincite più alte (anche di considerevole entità con il meccanismo dei jackpot);

Preso atto che da un'elaborazione della Camera di Commercio di Milano le imprese che hanno attività principale o esclusiva nel gioco (quindi non comprende tutta una vasta gamma di imprese ed esercizi la cui attività nel settore azzardo non è indicata come prevalente) in Lombardia, sono aumentate tra il 2012/2013 del 43,4% ed è Lombarda oltre un'impresa del settore su sette in Italia;

Considerato che nel Lodigiano tra il 2010 ed il 2011 si è passati da una spesa di 266 milioni di euro, l'8,3% del reddito procapite, per una media di 1.209 euro/abit., ad una di 286 milioni di euro, per una media di 1.394 euro a testa; distribuiti tra lotterie, lotto, concorsi ippici, scommesse sportive, ma soprattutto dentro le macchinette, con una distribuzione geografica di oltre un quarto residenti a Lodi;

Preso atto di quanto indicato nel rapporto del movimento No Slot unito al presente provvedimento come allegato A;

Appreso quanto il fenomeno del gioco abbia conseguenze sociali nel dettagliato rapporto pervenuto dall'ASL di Lodi in data 10/02/2015 prot.n.5061 che si unisce che allegato B;

Rilevato che l'aumento dell'offerta di "azzardo popolare", promosso dallo Stato, fa sì che il gioco diventi un consumo collettivo di ampia diffusione e di facile utilizzo. Il bingo e le slot, in particolare, estendono la pratica a categorie come casalinghe e pensionati, comunicando allo stesso tempo un falso concetto di "valenza sociale" e di "opportunità relazionale";

Considerato che questo ha comportato peraltro anche la creazione di azioni di "recupero" da operatori sia medici che sociali anche per prevenire ed attenuare le conseguenze negative, sia familiari che patologiche, relative all'abuso del "gioco" in genere;

Preso atto che l'evoluzione del settore, con riferimento alla tecnologia degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, presuppone un graduale passaggio dagli apparecchi "new slot" agli apparecchi "VLT", più somiglianti alle vere slot machine (per intenderci quelle installate nei veri casinò o quelle che si vedono a Las Vegas), sia per la possibilità di giocare e vincere somme molto più alte, sia per la possibilità di giocare in "rete" con il meccanismo dei jackpot (sia di sala che nazionali) con montepremi che possono raggiungere il milione di euro; questi apparecchi

inoltre consentono di giocare anche con banconote e distribuiscono un montepremi (con un minimo dell'85% circa delle giocate) più alto rispetto alle new slot;

Preso atto quindi che risulta naturale che il settore del gioco si stia evolvendo verso delle sale giochi molto più specializzate rispetto a quelle tradizionali, le VLT infatti possono essere installate solo in sale giochi specializzate, con l'esclusione di una commistione con altre attività (bar, negozi, tabacchini etc.) e questo comporta che questi veri e propri "negozi di gioco" specializzati e dedicati agli apparecchi da intrattenimento siano riservati solo ai maggiorenni;

Visto che l'entità del fenomeno è andata via via ingigantendosi determinando conseguenze negative collaterali sia di ordine sociale che di ordine sanitario, provocando un diffuso allarme "sociale";

Rilevato che il fenomeno e le sue conseguenze ha indotto molte Amministrazioni Comunali a cercare di frenare il diffondersi incontrollato del fenomeno gioco;

Atteso che diversi comuni italiani hanno adottato dei regolamenti e/o provvedimenti che disciplinano l'attività di sala giochi e la collocazione di apparecchi da intrattenimento negli esercizi di cui agli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S. ed introducono vincoli di varia natura, così sintetizzabili:

1. distanze minime da siti sensibili (quali scuole di ogni ordine e grado, biblioteche, luoghi di culto, ospedali e strutture sanitarie in genere, case di riposo, ecc.);
2. divieto di insediamento di tali attività al piano terra di edifici residenziali ovvero qualora ai piani superiori sia prevista la destinazione abitativa;
3. dotazioni minime di standard a parcheggio;
4. orari di attività specifici;

Rilevato inoltre che la Regione Lombardia con la Legge Regionale n.8/2013 ha approvato apposita normativa che ha introdotto dei vincoli di distanze minime, in particolare è stata fissata nella misura minima di mt. 500 la distanza delle nuove sale giochi e la collocazione dei giochi leciti dai seguenti siti sensibili: istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive per categorie protette;

Preso atto che con la stessa norma è stata demandata ad una deliberazione della Giunta Regionale n°x/1274 del 24/01/2014 l'individuazione di altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l'autorizzazione per l'esercizio di sala giochi o l'installazione di giochi leciti, tenuto conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo alla quiete pubblica;

Considerato che l'art.4 c.2 dell'allegato A) alla suindicata deliberazione demanda ai Comuni il calcolo della distanza dai luoghi sensibili considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile, ovvero un raggio di 500 metri dall'ingresso considerato come principale;

Precisato che le limitazioni sulla collocazione ed aperture delle sale gioco si applicano ai nuovi apparecchi da gioco, facendo salvi quegli apparecchi già autorizzati prima della data di entrata in vigore del provvedimento regionale a seguito della pubblicazione sul B.U.R.L.

Dato atto che il Comune di Lodi si è dimostrato sensibile alla problematica in esame aderendo al Manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo con delibera di Giunta Comunale n.19 del 11/02/2015;

Il Comune di Lodi tra i suoi impegni intende promuovere il monitoraggio del numero e della tipologia degli apparecchi da gioco presenti sul suo territorio nonché di prevedere prescrizioni di tipo urbanistico da applicare agli esercizi dove sono collocati gli apparecchi da gioco, possibilità di fatto introdotta dalla normativa regionale vigente per tutelare soggetti maggiormente sensibili e vulnerabili;

Preso atto che e' pertanto possibile regolamentare la collocazione di nuovi apparecchi da gioco in quanto queste attività incidono sulla qualità del contesto urbano, sulla viabilità e sulla sicurezza urbana, potendo anche determinare un disturbo della quiete pubblica ;

Atteso che il Comune di Lodi ha predisposto un regolamento sui criteri e la disciplina di nuovi apparecchi da intrattenimento automatici o semiautomatici ed elettronici definiti ai sensi dell'art.110 c.6 e 7 del T.U.L.P.S. ed AM ;

Precisato che il Comune di Lodi ha condiviso il presente obiettivo e regolamento con le Associazioni di Categoria con le quali sono stati attivati dei tavoli di partecipazione al fine di condividere i contenuti e valutarne anche le conseguenze;

Considerato che appare opportuno oltre che necessario circoscrivere il concetto di "nuovo" al fine di evitare contenzioso con i richiedenti interessati, precisando come "nuovo" non è da intendersi solamente l'apparecchio per il quale venga richiesta una licenza ex novo, ma anche quello che va ad incrementare il numero degli apparecchi già precedentemente installati o che si traduce nella sostituzione di una new slot con un sistema di Video lottery terminals che si caratterizza per puntate e vincite in denaro, come sopra descritte, molto più consistenti rispetto alle slot e che quindi è dal punto di vista della tutela delle persone più vulnerabili maggiormente pericoloso;

Precisato che la L.R. 8/13 ha approvato un apparato sanzionatorio pesante il cui potere d'accertamento è demandato alla Polizia Locale e che contestualmente i Comuni avranno l'obbligo di destinare i proventi delle sanzioni amministrative prioritariamente ad iniziative per la prevenzione ed il recupero dei soggetti patologici o in alternativa a finalità di carattere sociale ed assistenziale;

Ritenuto pertanto di provvedere ad approvare il presente regolamento unito al presente dispositivo come allegato C;

Considerato inoltre che le esigenze di tutela delle categorie di persone maggiormente vulnerabili al fenomeno della ludopatia consentono di valutare l'eventuale regolamentazione dell'orario massimo di utilizzo degli apparecchi da gioco d'azzardo nonché dell'orario di apertura di detti esercizi specializzati, in particolar modo delle sale giochi dedicate esclusivamente alle vincite in denaro;

Precisato che la regolamentazione in oggetto ha l'obiettivo di assicurare idonei livelli di servizio da rendere all'utenza, salvaguardando altresì le esigenze attinenti all'interesse pubblico con particolare riguardo al rispetto della sicurezza e della quiete pubblica ma anche di una minore esposizione al rischio per le categorie maggiormente vulnerabili ed in particolari per i minori di età e che pertanto sarà oggetto di una specifica ordinanza;

Visto il parere della Commissione Economia e Lavoro reso in data 20/07/2015 unito al presente dispositivo come allegato D;

Visti:

- la L.R. n.8/2013 "Norme per la prevenzione ed il trattamento del gioco d'azzardo patologico";
- la deliberazione di Giunta Regionale n.X/1274 del 24/01/2014 "Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'art.5 c.1 della L.R. n.8/13)";
- la D.G.R. n.X/2573 del 31/10/2014;
- la deliberazione di Giunta Regionale n.X/3012 del 16/01/2015 proposta di progetto di legge "Modifiche alla legge regionale n.8/2013, alla L.R. 12/05 e la L.r. n.6/10";
- la L.R. n.6/10 e s.m.i.;
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2003 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, c. 6 e 7 del TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi;
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 "individuazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
- Decreto-Legge 2 marzo 2012, n. 16 recante provvedimenti urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha assorbito il Decreto Direttoriale 12 ottobre 2011, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 3, del Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di giochi pubblici;
- Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010 che ha introdotto la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.;
- Decreto del 27 luglio 2011 del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con cui vengono determinati i parametri numerici per l'installazione di apparecchi di gioco di cui all'art. 10, c. 6, del TULPS in esercizi commerciali ed altri;
- D.L. 13 settembre 2012 n. 158, conv. con mod. ed int. dalla l. n. 189/2012, in particolare art. 7;
- il Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 6 maggio 1940 n.635;
- il R.D. 18.06.1931 n. 773 e s.m.i. recante "Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza";
- il D.lgs 267/2000 e s.m.i.;
- la Legge 241/1990 e s.m.i.

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

DELIBERA

1. di approvare quanto rilevato e considerato quale parte integrante del presente dispositivo;
2. di approvare il "Regolamento sui criteri di insediamento di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro e di sistemi da gioco Video Lottery terminals ", composto da n. 22 articoli ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. di demandare al Dirigente la trasmissione del documento approvato alle organizzazioni di categoria;
4. di dare atto che il Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della presente deliberazione;
5. di dare atto che con l'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in materia precedentemente emanate.
6. di dare atto che, in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione del provvedimento da parte del responsabile del procedimento, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo previsto dall'art. 2 comma 9 bis della L.241/90 è il Segretario Generale del Comune di Lodi dott. Silvio Masullo numero di telefono 0371409105 email: segretario.generale@comune.lodi.it;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. ~~Michela~~ Binda


Il Dirigente
Ing. Giovanni Nigi



Il Dirigente
Dott. Angelo Di Legge



L'Assessore all'Urbanistica
Simone Piacentini



L'Assessore alle Attività Produttive
Andrea Ferrari



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, a firma degli Assessori FERRARI ANDREA e PIACENTINI SIMONE, dei Dirigenti LIGI GIOVANNI e DI LEGGE ANGELO e del Responsabile del procedimento BINDA MICHELA, dagli stessi presentata nel testo precedente, procede al suo esame.

Si dà atto che i presenti sono **n.27** essendo entrati, dopo l'appello, i consiglieri Bosani, Santantonio Gianfranca, Maggi, Caccamo, Ariano, Cominetti Giuliana ed essendo usciti i consiglieri Boneschi e Casanova Sara.

Riassume la presidenza il Vicepresidente Milanese.

Introdotta dal Vicepresidente Milanese l'argomento, si registrano i sotto riportati interventi per il cui testo integrale si fa rinvio al verbale originale, così come risultante dalla registrazione fonografica: *ass. Ferrari* (il quale illustra l'argomento in oggetto), *ass. Piacentini* (il quale integra l'illustrazione dell'argomento in oggetto), *Degano, Segalini, Santantonio Gianfranca, Torri Carla, Cassani, Maggi, Restuccia, Sfondrini Michela, Vitelli, Cominetti Giuliana, Rossi, ass. Ferrari, Maggi, Degano, Segalini, Rossi.*

Nel corso della discussione sono rientrati i consiglieri Boneschi e Casanova Sara, sono uscite le consigliere Sari Alice e Sfondrini Michela (quest'ultima rientrando in seguito) e si è assentato il Vicepresidente Milanese sostituito temporaneamente dalla consigliera anziana Tagliaferri Laura: presenti **n.28**

Chiusa la discussione il Vicepresidente Milanese pone in votazione la soprariportata proposta di deliberazione che viene **APPROVATA** dal Consiglio Comunale avendo ottenuto su:

n. 28 presenti n. 25 votanti n. 3 Astenuti (Cominetti Giuliana, Burinato Adele, Rossi)

n. 21 voti favorevoli, resi in forma palese;

n. 4 voti contrari, resi in forma palese (Maggi, Boneschi, Segalini, Casanova Sara)

Il Vicepresidente ne fa analogha proclamazione.

Dopodiché il Vicepresidente Milanese pone in votazione la dichiarazione di **immediata esecutività** della deliberazione stessa che viene **APPROVATA** dal Consiglio Comunale avendo ottenuto su:


n. 28 presenti n. 25 votanti n. 3 Astenuti (Cominetti Giuliana, Burinato Adele, Rossi)

n. 21 voti favorevoli, resi in forma palese;

n. 4 voti contrari, resi in forma palese (Maggi, Boneschi, Segalini, Casanova Sara)

Il Vicepresidente ne fa analogha proclamazione.

La seduta termina ed è tolta alle ore 00,44.



COMUNE DI LODI

Parere di regolarità Tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000,
riferiti alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Ufficio Lavori Pubblici
Proposta N° 2015/200

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUI CRITERI DI INSEDIAMENTO DI NUOVI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO CON VINCITA IN DENARO (ART. 110, COMMA 6 DEL T.U.L.P.S.) E DI SISTEMI DA GIOCO VIDEO LOTTERY TERMINALS

Il sottoscritto **LIGI GIOVANNI** - in qualità di Dirigente del Settore 6 - Lavori pubblici, gestione territorio, ambiente - esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra indicata.

Li, 02/09/2015

Il Dirigente di Settore
LIGI GIOVANNI

Visto ex art. 12 comma 10 del vigente regolamento di contabilità

Il sottoscritto **MASULLO SILVIO**, Segretario Generale del Comune di Lodi, dichiara

- ammissibile e procedibile la proposta di delibera sopra indicata

Lodi, 18/09/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
MASULLO SILVIO

DELIBERAZIONE N° 112 DEL 28/09/2015

IL VICEPRESIDENTE
MILANESI FRANCESCO

Francesco Milanesi

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE
MIRCO PAOLO

Mirco Paolo

IL SEGRETARIO GENERALE
MASULLO SILVIO

Silvio Masullo

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line del Comune, per 15 giorni consecutivi.

N° 2412 reg. pubbl. pubblicata dal 05/10/2015 al 20/10/2015

Lodi, 05/10/2015

IL DIRIGENTE DI SEGRETERIA
DEMURO GIUSEPPE

Giuseppe Demuro

Atto esecutivo dal 28/09/2015
(art. 134 T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000)